

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### 5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1988

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza» (1029), d'iniziativa dei senatori Giacometti ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE.....	Pag. 1, 3, 5 e passim
CAPPUZZO (DC), relatore alla Commissione .....	4, 6
GIACCHÈ (PCI) .....	3, 5, 6
GORGONI, sottosegretario di Stato per la difesa	3, 5
POLI (DC) .....	4, 6

*I lavori hanno inizio alle ore 11,10.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**Giacometti ed altri: Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (1029)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza», d'iniziativa dei senatori Giacometti, Bozzello Verole, Giacchè, Boldrini, Cappuzzo, Poli, Dipaola, Ianni, Ferrara Maurizio, Cariglia, Dell'Osso, Di Stefano, Pulli, Donato, Evangelì-

sti, Parisi, Genovese, Sartori, Giagu Demartini, Pinto, Lauria e Coviello.

Comunico alla Commissione che non è ancora pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Comunico inoltre che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

«L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13.

1. Ai carabinieri e finanzieri che abbiano compiuto cinque anni di servizio è conferita la qualifica di «scelto» su proposta delle autorità gerarchiche incaricate di esprimere il giudizio di avanzamento, con determinazione dei rispettivi comandanti generali che possono delegare i competenti comandanti di corpo.

2. Ai carabinieri scelti e finanzieri scelti che abbiano compiuto dodici anni di servizio è conferito il grado di appuntato, a ruolo aperto, con determinazione dei rispettivi comandanti generali che possono delegare il vice comandante generale ed il comandante in seconda, ferme restando le procedure di avanzamento.

3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano sei anni di anzianità di grado o diciotto anni di servizio, purchè ritenuti idonei dalle autorità competenti ad esprimere giudizi di avanzamento, è conferito il grado di appuntato scelto con determinazione dei rispettivi comandanti generali che possono delegare il vice comandante generale ed il comandante in seconda.

4. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno un anno di anzianità nel grado, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi, la durata e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto per una sola volta, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali.

5. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non

idonei all'avanzamento, nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.

6. I carabinieri scelti, finanzieri scelti ed appuntati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato titolo per la promozione al grado superiore sono promossi, previo giudizio di idoneità delle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge.

7. La data nella quale è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 4 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

«All'articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente:

“Per il Corpo della guardia di finanza:

a) le parole ‘nove decimi’ riportate al numero 1 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti: ‘sette decimi’ ”;

b) il numero 2 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

“2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati e appuntati scelti. Per la partecipazione al concorso gli appuntati e gli appuntati scelti debbono aver riportato la qualifica di superiore alla media nell'ultimo triennio di servizio. La partecipazione al concorso non è consentita agli appuntati e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non idoneità in due precedenti concorsi. I posti eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento a quelli assegnati al concorso di cui al successivo articolo 2”;

c) l'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

“Art. 15. - 1. La composizione della commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame e le norme di svolgimento degli esami del concorso di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro della finanze.

2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso.

3. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso per titoli ed esami ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi.

4. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono iscritti in graduatorie, distinte per contingente, formate in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti.

5. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano almeno 10/20.

6. I medesimi sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine delle graduatorie e nel limite massimo dei posti loro spettanti in applicazione dell'articolo 1 e solo dopo aver frequentato, con esito favorevole, un corso speciale della durata non inferiore a 6 mesi”».

Il Governo propone infine il seguente emendamento:

«Al comma 1 dell'articolo 15, dopo le parole “all'articolo 14” sono aggiunte le parole “comma 1”».

Nel dare la parola al rappresentante del Governo, vorrei pregarlo di valutare l'opportunità di non insistere su tali emendamenti qualora questi dovessero in qualche modo minare l'unanimità raggiunta dalla Commissione sul testo al nostro esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge;

tuttavia vorrebbe verificare la possibilità di apportare alcune modifiche, in modo particolare agli articoli 13, 14 e 15.

L'emendamento all'articolo 13 tende a prolungare la permanenza in servizio per i carabinieri scelti ed i finanzieri scelti, ai fini del conferimento del grado di appuntato, da dieci a dodici anni; si aumentano altresì per gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ai fini del conferimento del grado di appuntato scelto, gli anni di anzianità di grado, che passano da cinque a sei, e gli anni di permanenza in servizio, che passano da quindici a diciotto. Detto emendamento si è reso necessario per uniformare le presenti norme a quanto è già previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

GIACCHÈ. Per la Polizia di Stato sono previsti rispettivamente dieci e sedici anni.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Senatore Giacchè, dalle informazioni in mio possesso risultano le cifre che le ho indicato, tant'è che a seguito della predisposizione del presente testo c'è stata una viva protesta del Ministero degli interni per la disparità di trattamento che si sarebbe potuta determinare.

Per tutti questi motivi e sulla base anche delle indicazioni venute dalla Presidenza del Consiglio, abbiamo ritenuto opportuno presentare questo emendamento.

L'emendamento all'articolo 14 mira a soddisfare esigenze particolari del Corpo della guardia di finanza.

L'emendamento all'articolo 15 ha carattere meramente formale, conseguenziale alla proposta modifica del testo dell'articolo 14.

Al di là comunque delle proposte fatte, il Governo si rende disponibile a ricercare un accordo che possa consentire una rapida definizione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Credo che questo sia l'auspicio di tutta la Commissione.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. D'altronde la preoccupazione che ha

spinto il Governo a presentare questi emendamenti è che possa scaturire dall'attuale formulazione una reazione a catena che lo costringerebbe a varare nuovi provvedimenti.

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la mia preoccupazione è grande, perchè le istanze del personale, accolte dal Comando generale, di fatto verrebbero così ad essere eluse e quindi rischieremmo di compiere un passo indietro che provocherebbe grosse delusioni. Inoltre, pur essendo doveroso ed apprezzabile un adeguamento a quanto già previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato con quanto viene espressamente previsto per il Corpo della guardia di finanza, si creerebbero ulteriori disparità che mortificherebbero doppiamente il personale dell'Arma dei carabinieri. Di fronte a questa situazione un po' strana, una pausa di meditazione per consultare i responsabili del settore sembra necessaria.

Mi rendo conto che le esigenze della istituzione sono meglio salvaguardate con permanenze più lunghe nei singoli gradi. Però giustizia vuole che ci sia un perfetto allineamento di tutti i settori e bisogna ricordare le aspettative delle varie categorie che abbiamo ascoltato anche in questa sede.

POLI. Mi vorrei soffermare solo sull'emendamento all'articolo 13 partendo da un'osservazione di principio, che si riferisce a quanto detto dal senatore Cappuzzo relativamente ai tempi di attesa per il passaggio al grado superiore. La situazione attuale prevede la scadenza per l'avanzamento ai sei, quattordici e ventiquattro anni; la proposta contenuta nel disegno di legge al nostro esame prevede invece cinque, dieci e quindici anni; infine l'emendamento presentato dal Governo prevede l'avanzamento del grado dopo cinque, dodici e diciotto anni.

Vorrei capire dal rappresentante del Governo cosa ha determinato questo ulteriore lieve allungamento dei termini. L'idea di fondo dell'omogeneizzazione con le forze di polizia o quella della funzionalità dell'Arma dei carabinieri? Anche queste piccole variazioni indubbiamente influiscono su una maggiore maturi-

tà dell'Arma. Ora, l'omogeneizzazione è importante, ma stiamo predisponendo un provvedimento sui carabinieri e sui finanzieri. Chiederei pertanto anch'io un attimo di riflessione per verificare le conseguenze di questo allungamento.

Per il resto, mi pare di aver capito che le proposte emendative relative ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 13 siano più di carattere formale che sostanziale. Il comma 1 infatti stabilisce che ai carabinieri e finanzieri, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, è conferita la qualifica di «scelto» su proposta delle autorità gerarchiche incaricate di esprimere il giudizio di avanzamento, con determinazione dei rispettivi comandanti generali, che possono delegare i competenti comandanti di corpo.

Il comma 2 afferma che ai carabinieri scelti e finanzieri scelti che abbiano compiuto dodici anni di servizio è conferito il grado di appuntato, a ruolo aperto, con determinazione dei rispettivi comandanti generali che possono delegare il vice comandante generale ed il comandante in seconda, ferme restando le procedure di avanzamento.

Infine il comma 3 stabilisce che agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che abbiano sei anni di anzianità di grado o diciotto anni di servizio, purchè ritenuti idonei dalle autorità competenti ad esprimere giudizio di avanzamento, è conferito il grado di appuntato scelto con determinazione dei rispettivi comandanti generali che possono delegare il vice comandante generale ed il comandante in seconda.

Ora, nel disegno di legge originario, il comma 4 dell'articolo 13 così recitava: «La qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorità da essi delegata, previo giudizio di idoneità all'avanzamento espresso dall'autorità competente, sentito il parere della Commissione di cui al precedente articolo 4». Ritengo pertanto che, anche sotto il profilo della tecnica legislativa, sia migliore il disegno di legge originario, che contiene una norma *ad hoc* che non scende nei singoli particolari, che costituiscono materia di regolamento.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, poichè sta a cuore a tutti noi il contenuto di questo disegno di legge, che è stato frutto di incontri, di osservazioni e di suggerimenti anche con le categorie interessate, l'intenzione della Commissione è di arrivare celermente all'approvazione sapendo che c'è una grande attesa da parte degli interessati. Insisto nel dire che mi dispiacerebbe se gli emendamenti creassero delle difficoltà rispetto all'esigenza di pervenire all'approvazione del disegno di legge.

Propongo dunque di esaminare attentamente gli emendamenti del Governo, pregando il relatore di assumere le informazioni che riterrà più opportune per valutare gli effetti degli emendamenti stessi. Nella seduta prossima vedremo di trovare quella soluzione che contemperi il contenuto sostanziale del disegno di legge con le osservazioni indicate dal Governo.

**GIACCHÈ.** Sono d'accordo con questa proposta e chiederei di convocare per domani mattina la Commissione per tentare di sbrogliare la matassa. Concordo con il collega Poli quando afferma che il comma 4 del testo originario contiene una soluzione di compromesso che consente di avere il consenso delle categorie interessate.

Sulla questione del rallentamento della carriera, anch'io vorrei si rispondesse alle domande poste dal collega Poli. Mi sembra un argomento un po' limitato affermare che si è ritenuto opportuno il rallentamento per evitare una lunga permanenza nel ruolo di appuntato scelto senza stimoli di ulteriore avanzamento, anche un periodo di diciotto anni, infatti, sarebbe comunque lungo e privo di stimoli.

Per quanto concerne il confronto con la Polizia di Stato mi sembrava che la differenza fosse di un anno solamente, cioè sedici anni in luogo di quindici.

**GORGONI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Ho qui il fonogramma del Ministero dell'interno, con il quale si esprime preoccupazione e protesta per la scelta adottata con il disegno di legge.

**GIACCHÈ.** Credevo ci fosse consenso da parte del sindacato di polizia, il quale poteva

sperare per il prossimo futuro di ricevere analoghi benefici.

**GORGONI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Nel fonogramma del Ministero dell'interno si fa riferimento al fatto che la Commissione difesa ha esaminato il disegno di legge in questione e si parla di «sensibili agevolazioni nell'avanzamento in carriera di alcune categorie». Al riguardo si osserva che «tale iniziativa, operando queste modificazioni, comporta discriminazioni per l'analogo personale della Polizia di Stato» e rischia di produrre «conseguenti inevitabili fenomeni di rincorsa». Si richiede pertanto un coordinamento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, affinché tale problematica venga esaminata dal Governo. Si comunica infine che «il Ministero dell'interno ha in previsione provvedimenti più calibrati concernenti il personale di polizia».

Sulla base di tale progetto del Ministero dell'interno abbiamo modellato le nostre proposte di emendamento, tendenti ad unificare le posizioni dei carabinieri con quelle della Polizia di Stato, mentre l'emendamento all'articolo 14, comma 2, tiene conto di alcune richieste e di precise esigenze del comando generale della Guardia di finanza in materia di reclutamento dei sottufficiali. In ogni caso concordiamo con il fatto che si debba ricercare una intesa tra il Governo e tutte le forze politiche di questa Commissione. A mio avviso, un rinvio a domani dell'esame del provvedimento (per avere il tempo di confrontarci con il Ministero dell'interno, con la Guardia di finanza e con il Comando generale dei carabinieri) sarebbe opportuno. Ci consentirebbe anche di avviare un confronto con il ministro Zanone, perchè non so se riuscirò in così breve tempo a contattarlo, senza contare che egli dovrà poi sentire la Presidenza del Consiglio.

**PRESIDENTE.** Potrei convocare la Commissione domani mattina alle ore 11,30 dopo l'Ufficio di Presidenza.

**GORGONI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Mi auguro che non ci siano disposizioni precise da parte della Presidenza del Consiglio;

*obtorto collo* presumibilmente dovremo mantenere quegli emendamenti che abbiamo presentato, benchè, come Ministero della difesa, non fossimo contrari all'approvazione del testo del disegno di legge oggi al nostro esame, dal momento che già vi era l'assenso del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

GIACCHÈ. L'emendamento all'articolo 14 a me pare che possa essere accettabile, anche se bisognerebbe chiarire che si riferisce solo alla Guardia di finanza.

CAPPÜZZO, *relatore alla Commissione*. Certo, solo alla Guardia di finanza perchè i carabinieri già godono della stessa percentuale.

GIACCHÈ. Può darsi che dal punto di vista sostanziale i due Corpi vengano allineati, ma dal punto di vista formale ciò crea un'evidente disparità.

CAPPÜZZO, *relatore alla Commissione*. Dal punto di vista formale certamente, ma è noto che l'Arma dei carabinieri, a differenza della Guardia di finanza, mette - lo ripeto - a disposizione degli appuntati un'aliquota percentuale ai fini dell'accesso alla categoria superiore. Sommando quella percentuale al-

l'altra contenuta nel disegno di legge oggi al nostro esame la proporzione rimane tale e quale.

GIACCHÈ. A quale legge si riferisce?

CAPPÜZZO, *relatore alla Commissione*. A quella che regola il reclutamento ordinario dei carabinieri.

POLI. È bene che di ciò resti menzione nei nostri atti.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, considerata l'esigenza di addivenire in tempi brevi all'approvazione del provvedimento, propongo di proseguire nella giornata di domani la trattazione dello stesso, sperando che nel frattempo si possa giungere ad un accordo che soddisfi le diverse esigenze emerse nel corso del dibattito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,45.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
Dott. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE